

**Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche
con interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO in "Igiene Dentale" (L/SNT3)
(abilitante alla professione sanitaria di Igienista dentale)**

Indice:

Art. 1 – Premesse e finalità	pag. 1
Art. 2 – Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione	pag. 1
Art. 3 - Organizzazione didattica	pag. 2
Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale	pag. 2
Art. 5 – Esami e verifiche del profitto	pag. 2
Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi	pag. 3
Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti	pag. 3
Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti	pag. 3
Art. 9 – Piani di studio	pag. 4
Art. 10 – Prova finale	pag. 4
Art. 11 – Conseguimento della laurea	pag. 4
Art. 12 – Tutorato	pag. 5
Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica	pag. 5
Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi	pag. 5
Art. 15 - Norme finali e transitorie	pag. 5

Art. 1. Premesse e finalità.

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di Studio in Igiene dentale (classe L/SNT3), in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell'Università di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti; il Regolamento Didattico di Ateneo è consultabile on line all'indirizzo <http://www.unimore.it/ateneo/regolamenti.html>.

2. Il Corso di Studio in Igiene dentale (classe L/SNT3) afferisce al Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa. L'organo collegiale competente è il Consiglio di Corso di Studio in Igiene dentale, di seguito indicato con CCdS, che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento.

3. La scheda completa del Corso, nonché la scheda sintetica (in cui sono riportate le principali informazioni riguardanti i requisiti di ammissione, l'eventuale numero massimo di posti disponibili, la durata, la modalità di erogazione degli insegnamenti e le tasse di iscrizione) sono consultabili on line sul portale www.university.it. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.

Art. 2 – Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al CdS in Igiene dentale devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

2. Per assicurare la proficua frequenza negli studi, occorre possedere sufficienti conoscenze e competenze di biologia, chimica, fisica e matematica, cultura generale e ragionamento logico.

3. Le conoscenze e le competenze richieste sono verificate attraverso prova scritta di selezione, il cui contenuto è predisposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Qualora se ne manifesti la necessità vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA) da soddisfare entro il primo anno di corso mediante appositi test di verifica nelle materie di cui al comma 2. Le modalità di accertamento e i contenuti del test di verifica sono dettagliatamente pubblicizzati, con congruo anticipo, nell'apposito bando o avviso.

4. Lo studente che risulti non aver assolto gli obblighi formativi aggiuntivi (di seguito OFA) entro la data di inizio delle attività didattiche del secondo anno di corso (30 settembre) viene iscritto come ripetente al primo anno di Corso. In alternativa, è sua facoltà rinunciare agli studi e re-iscriversi al primo anno del CdS, oppure chiedere l'iscrizione ad altro corso di laurea, secondo quanto previsto dal regolamento didattico di quest'ultimo.

Art. 3 - Organizzazione didattica

1. Il CdS è articolato in un curriculum comune, attivato secondo quanto indicato, per la coorte di immatricolati nell'anno accademico di riferimento, nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.university.it. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell'Università di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.

2. Le attività formative programmate per la coorte di studenti immatricolati nell'anno accademico di riferimento, l'elenco degli insegnamenti previsti nei vari anni di corso con riferimento ai settori scientifico-disciplinari e agli ambiti disciplinari in cui si articola l'ordinamento didattico del CdS, la loro eventuale organizzazione in moduli, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa sono consultabili nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.university.it oppure sul sito <http://www.igienedentale.unimore.it/site/home.html>.

Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, per ciascun insegnamento o modulo i nominativi dei docenti responsabili, gli obiettivi formativi, i programmi, le eventuali propedeuticità, i metodi didattici adottati, i risultati di apprendimento attesi e i metodi di accertamento dei risultati di apprendimento.

I calendari delle lezioni e degli esami sono consultabili nella scheda completa corso pubblicata sul portale www.university.it oppure sul sito <http://www.igienedentale.unimore.it/site/home.html>.

3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, assicurando che almeno 13 di esse siano a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, indicate nell'ordinamento didattico del corso di studio.

4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici (semestri).

Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale

1. Il CdS non prevede per gli studenti l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale.

Art. 5 – Esami e verifiche del profitto

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce una votazione espressa in trentesimi o una idoneità, unitamente ai CFU attribuiti all'attività formativa.

2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 20. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:

- 1) di base;
- 2) caratterizzanti;
- 3) affini o integrative;
- 4) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).

3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer o prove pratiche (sul paziente, in laboratorio).

Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa.

Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.

Le verifiche del profitto si svolgono previo accertamento dell'identità dei candidati e sono effettuate in presenza di pubblico.

4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.

5. Le abilità linguistiche necessarie per leggere e comprendere il contenuto di lavori scientifici su argomenti biomedici e di comunicare con i pazienti e con il personale sanitario di altri paesi verranno verificate attraverso il superamento di un esame finale. I risultati degli stages/tirocini saranno verificati da apposita commissione che valuterà le capacità acquisite dallo studente tenuto conto del parere espresso dal docente di riferimento per lo stage/tirocinio. I risultati di eventuali periodi di studio all'estero sono certificati da apposita commissione secondo le modalità stabilite per gli scambi Erasmus, ricercando la coerenza del piano di studio seguito all'estero con gli obiettivi formativi del Corso di studio.

6. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi alle attività formative lo studente dovrà avere frequentato almeno il 75% delle ore di attività d'aula e il 100% di attività di tirocinio necessarie per lo svolgimento del programma previsto. La frequenza delle attività didattiche potrà essere accertata nelle forme ritenute più idonee.

7. Per tutte le attività formative sono previsti minimo sei appelli per anno solare.

8. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 5 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CCdS dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi provvedendo eventualmente alla determinazione di nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo.

9. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi

1. Per l'iscrizione al secondo e terzo anno del Corso di studio, non è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di frequenze o di CFU, fermo restando quanto disposto dal precedente art. 2 comma 4 per l'iscrizione al secondo anno in merito all'assolvimento degli OFA.

2. Lo studente viene iscritto come fuori corso se, avendo acquisito tutte le frequenze previste per il conseguimento del titolo accademico, si trova in difetto di esami.

3. Lo studente decade comunque dallo status di iscritto qualora non superi alcun esame di profitto per cinque anni accademici consecutivi.

Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti

1. Non è consentita l'iscrizione a insegnamenti singoli.

Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri corsi di studio è subordinato al superamento della prova di ammissione stabilita a livello nazionale per l'accesso al Corso di laurea in Igiene dentale (classe L/SNT3).

Il trasferimento da altri atenei è consentito previa verifica delle conoscenze e competenze effettivamente possedute, ricorrendo eventualmente a colloqui, presentando l'apposita domanda entro il mese di agosto.

L'eventuale riconoscimento dei CFU conseguiti avverrà ad opera del CdS secondo i seguenti criteri:

- a) esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea delle professioni sanitarie appartenenti ad identico profilo professionale, nonché a differente profilo appartenente alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al cinquanta per cento; ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCdS;
- b) salvo quanto previsto dalla lettera a), relativamente al trasferimento degli studenti da altra classe di laurea e/o da altra università è assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti già maturati dallo studente, ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

Nel caso in cui sussistano specifiche convenzioni, il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre università italiane o straniere può essere determinato in maniera automatica, compatibilmente con quanto previsto dai regolamenti di ateneo e dalla normativa vigente in materia.

2. Nel caso in cui uno studente iscritto al CdS chieda il riconoscimento di un singolo insegnamento superato presso un altro ateneo e previsto come obbligatorio nell'offerta didattica programmata, il CdS o la commissione preposta valuta discrezionalmente se concedere o meno il riconoscimento dei relativi CFU.

3. In caso di convalida integrale di un esame sostenuto e dei crediti acquisiti, viene confermato il voto originario.

In tutti gli altri casi, il voto finale terrà comunque conto del/dei voto/i del/degli esame/i originario/i.

Art. 9 – Piani di studio

1. Non è prevista la possibilità di presentare un piano di studio individuale.

Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004, potranno essere scelte tra tutte quelle offerte nell'Ateneo. Le scelte relative a tali attività sono effettuate in coerenza del percorso formativo.

Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete.

Art. 10 – Prova finale

1. La prova finale ha valore di esame abilitante all'esercizio della professione e si compone di:

- a) una prova pratica nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale;
- b) redazione di un elaborato di una tesi e sua dissertazione.

L'esame di laurea si svolge nei mesi di ottobre-novembre e nella sessione straordinaria di marzo- aprile.

2. Per ogni studente viene nominato un docente o un ricercatore, incaricato di seguire la preparazione alla prova finale e di relazionare in merito alla commissione.

L'assegnazione degli argomenti e l'individuazione del docente o ricercatore di cui sopra avvengono almeno tre mesi prima della discussione della tesi compilativa ed almeno 12 mesi prima della discussione della tesi sperimentale sulla base di apposita richiesta presentata dagli studenti interessati al Presidente del CdS.

3. Le commissioni giudicatrici per la prova finale sono nominate dal Rettore e sono composte da non meno di 7 e non più di 11 membri e comprende almeno 2 membri designati dal Collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle Associazioni professionali maggiormente rappresentative individuate secondo la normativa vigente.

Art. 11 – Conseguimento della laurea

1. La laurea si consegue con l'acquisizione di 180 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto previste. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.

2. Le modalità e i criteri per la valutazione conclusiva, che deve in ogni caso tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del corso di studio, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle attività formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni elemento rilevante sono: buona capacità espositiva, completezza della documentazione bibliografica e scrupolosità e discrezione nella raccolta dei dati dalle cartelle cliniche.

3. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodecimi. Il voto finale è costituito dalla somma, arrotondata per eccesso o per difetto al numero intero più vicino:

- a) della media aritmetica dei voti conseguiti nei singoli esami di profitto, espressa in centodecimi;
- b) dell'incremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale e fino a un massimo di 8 punti per la tesi di ricerca e di 4 punti per la tesi compilativa;
- c) dell'incremento di voto (1/110) legato al conseguimento della laurea entro i 3 anni regolari di corso;
- d) dell'incremento di voto legato al conseguimento di lode ottenuta negli esami di profitto (0,1 punto per lode).

La lode può venire attribuita con parere unanime della commissione di laurea ai candidati che conseguono un punteggio finale ≥ 112 .

4. E' possibile conseguire la laurea in un tempo minore della durata normale del Corso di studio (tre anni), fatto salvo l'obbligo di aver completato l'attività di tirocinio e laboratorio. E' possibile frequentare le attività formative dell'anno di corso successivo e sostenere le relative verifiche del profitto soltanto dopo aver completato le attività dell'anno di corso cui si è iscritti e quelle relative agli anni precedenti.

Art. 12 – Tutorato

1. Il CdS organizza attività di tutorato in conformità con quanto deliberato dagli organi accademici e dal Consiglio di Dipartimento. Il CdS può avvalersi delle eventuali iniziative di Dipartimento e/o di Ateneo.
2. Il CdS assicura, per quanto di competenza, le necessarie informazioni al Nucleo di Valutazione di Ateneo per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 1, comma 2 della legge n. 370/1999.

Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica

1. Il Presidente è il responsabile della qualità del CdS. Sotto la sua direzione e in coordinamento con il CCdS vengono svolte le attività di assicurazione della qualità, documentate nella Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS) e nei Rapporti di Riesame. Gli obiettivi dell'assicurazione della qualità sono definiti dal CdS in coerenza con le politiche della qualità stabilite a livello di Ateneo e di Dipartimento.
2. Il Presidente è affiancato nelle attività di assicurazione della qualità da un gruppo di gestione (coincidente con il gruppo di riesame) che include obbligatoriamente una componente studentesca.
3. Presso il Dipartimento (o Scuola) è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse e formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio. La Commissione, basandosi sull'analisi della SUA-CdS, dei Rapporti di Riesame e di altre fonti, redige annualmente e pubblica per ciascun CdS una relazione in cui viene valutata la qualità dei progetti di Corso di Studio.

Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi

1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del CdS, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti di Dipartimento e di CdS, agli indirizzi www.unimore.it e www.igienedentale.unimore.it.
 2. Nelle prove di ammissione, di verifica del profitto e nelle prove finali il docente che abbia rapporti di coniugio, parentela e affinità fino al quarto grado con il candidato deve astenersi dal prendere parte alla commissione esaminatrice.
- Lo svolgimento di dette prove è ispirato ai principi del Codice Etico di Ateneo.

Art. 15 - Norme finali e transitorie

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità sino all'emanazione di eventuali successive modifiche e/o integrazioni; per quanto compatibile si applica anche agli iscritti di altre coorti.